

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 219 del 17/08/2017

Oggetto : CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Agosto, alle ore 12:50, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Gnassi Andrea	Sindaco	Assente
Lisi Gloria	Vice Sindaco	Presente
Brasini Gian Luca	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Presente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente
Pulini Massimo	Assessore	Presente
Rossi Di Schio Eugenia	Assessore	Assente
Sadegholvaad Jamil	Assessore	Assente

**Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3**

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Chiodarelli Laura.

OGGETTO: Criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale del 08/08/2001 n. 24 recante “Disciplina Generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del 13/06/2016 rubricata “Determinazione dei requisiti economici per l’accesso e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e delle modalità per il calcolo e l’applicazione dei canoni erp” che al punto 3 dell’Allegato approva la nuova metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 31/05/2017 avente per oggetto: “correttivi alla metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di E.R.P.” definita dalla DGR n. 894/2016;

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni regionali (DGR 739/2017 all. 2) lett. f) il Comune con proprio Regolamento previsto all’art. 35 comma 2 della L.R. n. 24/2001 definisce:

- 1) il valore al mq. nei limiti dell’intervallo indicato nella tabella 1 della medesima delibera regionale;
- 2) il rapporto, in termini percentuali, tra canone e reddito ISEE nella fascia di protezione, che comunque non potrà superare il 20%;
- 3) lo sconto sul canone oggettivo al massimo del 50%, graduabile in relazione a livelli di ISEE compresi tra 7.500,01 e 17.154,00 euro;
- 4) il canone minimo;

VISTA l’intesa provinciale votata nella seduta del 27/07/2017 del Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5 della L.R. n. 24/01 e s.m.i.;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile dell’U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale prot. n. 198448 del 08/08/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 402 del 09/12/2008 avente per oggetto “convenzione per la gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Rimini affidato in concessione all’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Rimini – Approvazione”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il visto dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale ai sensi dell’art. 5, comma 8 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” del Comune di Rimini approvato con Delibera G.C. n. 306 del 18 ottobre 2016, allegato del presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento Comunale sui controlli interni, adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) di procedere all'approvazione della nuova metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, allegato A) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla delibera di G.R. n. 894 del 13/06/2016, così come modificata con delibera n. 739 del 31/05/2017;
- 2) di dare atto che il nuovo canone decorre dal 1° ottobre 2017 ed è aggiornato al 1° ottobre di ogni successivo anno in base all'ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa ISEE;
- 3) di dare atto che ACER della Provincia di Rimini provvederà, in qualità di ente gestore, a dare applicazione agli indirizzi approvati con il presente atto in osservanza alla convenzione approvata con delibera di G.C. n. 402 del 09/12/2008 in premessa richiamata;
- 4) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'U.O. Gestione Alloggi Edilizia Pubblica e Sociale;
- 5) di dare atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

### LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l'urgenza di provvedere;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4', del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato A) Deliberazione di G.C. n. 219 del 17.08.2017

METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Valori delle superfici Euro/mq.

Zone urbane	Zone perirurbane o frazionale
-------------	-------------------------------

Fascia bassa	Fascia media	Fascia alta	Fascia bassa	Fascia media	Fascia alta
56	64	66	45	53	55

#### Fascia di Protezione

- rapporto canone/ISEE 20%;
- canone minimo € 90,00;

#### Fascia di Accesso

- sconto massimo 40% graduato in relazione al valore ISEE;
- canone minimo € 125,00

#### Fascia di Permanenza

Incremento massimo del canone oggettivo pari al 30% graduato in relazione al valore ISEE

#### Maggiorazione del canone per fascia di decadenza:

- 1) Decadenze per superamento dei limiti reddituali: sino ad avvenuto rinnovo dell'Accordo Territoriale per il calcolo del "canone concordato" applicazione di un canone corrispondente al valore medio calcolato fra il minimo e il massimo della fascia di appartenenza. Ad avvenuto rinnovo dell'Accordo Territoriale applicazione del canone massimo della fascia di appartenenza;
- 2) Per tutte le altre cause di decadenza canone oggettivo maggiorato del 50% con un minimo di € 450,00;
- 3) Il canone di cui al punto 2) trova applicazione anche in caso di rifiuto alla mobilità d'ufficio per sottoutilizzo (art. 28 comma 3 della L.R. 24/01 e s.m.) ed in caso di occupazione illegale degli alloggi (art. 34 – commi 1 e 2 della L.R. 24/01 e s.m.).
- 4) Per tutti i casi di decadenza dalla assegnazione contemplati all'art. 30 della L.R. n. 24/01 e s.m. il mancato rilascio dell'alloggio comporta, oltre al pagamento del canone di locazione maggiorato, l'applicazione di una sanzione di € 150,00 mensili.  
Per i casi in cui la L.R. n. 24/01 e s.m. contempla l'automatica disdetta del contratto ed il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal 365° giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza, l'applicazione della sanzione avrà decorrenza dalla data stabilita per il rilascio dell'alloggio.  
In tutti i casi in cui la L.R. 24/01 e s.m. stabilisce la risoluzione del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio l'applicazione della sanzione avrà decorrenza trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

#### Canone da applicare per gli inadempienti che non hanno prodotto ISEE e nella fase istruttoria del procedimento di decadenza per superamento dei limiti reddituali e patrimoniali

Agli inadempienti che non hanno prodotto ISEE, sino all'emissione del provvedimento di decadenza, applicazione del canone oggettivo.

In fase istruttoria del procedimento di decadenza per superamento dei limiti reddituali e patrimoniali applicazione del canone oggettivo, maggiorato nella misura del 30% (massimo del valore definito).

Nella fase istruttoria del procedimento di decadenza per le altre cause di decadenza, previste dall'art. 30 della L.R. 24/2001 e successive modifiche, sino all'emissione del provvedimento, applicazione del canone corrente pagato dall'assegnatario.

**VICE SINDACO**

Lisi Gloria

**SEGRETARIO GENERALE**

Chiodarelli Laura